


LA RICHIESTA SCRITTA DI PAGAMENTO CHE IL CREDITORE RIVOLGE AL DEBITORE (1219)

ATTO GIURIDICO IN SENSO STRETTO : I SUOI EFFETTI (INTERESSI DI MORA, RIMBORSI, RISARCIMENTO DANNI) SONO INDIPENDENTI DALLA VOLONTA' DEL SOGGETTO, OCCORRENDO UNICAMENTE CHE QUESTI SIA CONSAPEVOLE DEL SIGNIFICATO DELLA PAROLE RIVOLTE AL DEBITORE (*SEMPRE TIPICO*)



FATTISPECIE DI EFFETTI GIURIDICI E' NON SOLO L'ATTO MA ANCHE L'ATTIVITA'

